

Diritto di controllo incerto per i soci ex amministratori di srl

Non chiara l'effettiva portata da riconoscere al diritto ex art. 2476 comma 2 c.c. in caso di soci di srl che in precedenza abbiano ricoperto incarichi gestori

/ Maurizio MEOLI

L'art. 2476 comma 2 c.c. stabilisce che "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione".

Rispetto a ciò, il Tribunale di Napoli [13 agosto 2009](#) ha precisato che la partecipazione all'amministrazione che impedisce al socio l'esercizio del diritto di controllo può essere **non solo diretta** (di diritto o di fatto), ma anche indiretta, come accade quando l'amministratore della srl è amministratore di una società socia. Situazione che si presentava nel caso di specie, dove il presidente e legale rappresentante della società che chiedeva il controllo, perché socia della srl, era stato anche componente del CdA della srl medesima. In pratica, il Tribunale di Napoli considera privi dei diritti di controllo anche coloro che abbiano designato un amministratore (*contra*, Trib. Taranto [13 luglio 2007](#), in un caso in cui l'amministratore espresso dal socio di minoranza era "emarginato" dalla gestione).

Il Tribunale di Napoli osserva anche come la rinuncia all'incarico di amministrazione nella srl non rilevi ai fini del riconoscimento del diritto di controllo. La stretta successione cronologica tra dimissioni e richiesta di trasmissione degli atti sociali, infatti, evidenzerebbe la chiara intenzione della società ricorrente di acquisire, mediante l'esercizio di un diritto riservato ai soli soci non amministratori, **documenti** di cui la stessa ha avuto piena disponibilità anteriormente alle dimissioni dell'amministratore, il quale, rispetto ad esse, ha avuto (o avrebbe dovuto avere e conservare) piena conoscenza; sicché l'eventuale mancanza non può che essere imputata allo stesso.

Quest'ultima precisazione solleva la questione della effettiva portata del diritto di controllo in capo al socio ex amministratore. Occorre, cioè, chiedersi se il diritto di cui all'art. 2476 comma 2 c.c. possa essere esercitato da questo soggetto soltanto con riferimento alla documentazione relativa al **periodo successivo** alle dimissioni (soluzione che pare accolta dalla decisione sopra citata in ragione, sembrerebbe, dell'imminenza delle dimissioni) ovvero se sia suscettibile di estendersi anche al tempo durante il quale l'amministratore svolgeva le proprie funzioni.

In assenza di una precisa indicazione normativa che stabilisca da quanto tempo il socio non debba essere più amministratore per poter esercitare fino in fondo il diritto di controllo potrebbero non essere legittime li-

mitazioni. Di conseguenza, il socio, nel momento in cui ha cessato ogni funzione amministrativa, dovrebbe riacquisire la pienezza della posizione giuridica che lo legittima all'esercizio del diritto (*cf.* Trib. Milano [15 giugno 2015](#), su una questione attinente alla consultazione di documenti sociali, ma con affermazioni di carattere generico potenzialmente riferibili anche alle notizie).

In una posizione intermedia, comunque, sembra porsi il Tribunale di Torino [11 maggio 2016](#), secondo il quale il fatto che il socio sia stato amministratore, poi dimessosi dall'incarico, potrebbe incidere sul **diritto** di chiedere "notizie sullo svolgimento degli affari sociali" anteriori alla data di cessazione dell'incarico, delle quali, fino a prova contraria, deve ritenersi informato, ma non può pregiudicare il diritto di accesso agli atti ed estrazione di copie, da riconoscersi anche per quelli relativi al periodo anteriore alle proprie dimissioni.

Si tenga presente, inoltre, che il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione può: essere oggetto di tutela tramite **azione di merito** specifica (*cf.* Trib. Milano [27 marzo 2014](#) e Trib. Bologna [11 dicembre 2012](#)); essere esercitato anche ricorrendo alla tutela cautelare di cui all'[art. 700](#) c.p.c., in caso di diniego opposto dagli amministratori ed in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile (*cf.* Trib. Roma [15 gennaio 2015](#), Trib. Milano [27 marzo 2014](#) e Trib. Cagliari [10 luglio 2013](#)).

Il Tribunale di Milano 12 gennaio 2013 ha precisato che, a fronte dell'istanza ex art. 700 c.p.c., trattandosi di richiesta di provvedimento giudiziale di condanna con oggetto un **obbligo di fare infungibile**, può trovare applicazione, quale mezzo di coercizione indiretta, l'[art. 614-bis](#) c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti cautelari, ai sensi del quale, con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento (Trib. Milano [15 luglio 2014](#), inoltre, pur ammettendo la praticabilità di simile soluzione ne ha escluso l'applicazione nel caso di specie).

Il Tribunale di Torino 11 maggio 2016, invece, nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c., senza alcun richiamo al citato art. 614-bis c.p.c., ha ordinato la consegna della documentazione residua ed ha disposto, aderendo all'istanza del socio ricorrente, una **penale** di 500 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata.